REGOLAMENTO (UE) 2026/140 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2026

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, clormequat, metalaxil-M, piraclostrobin, sulfoxaflor e triflossistrobina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze acequinocil, metalaxil-M, piraclostrobin, sulfoxaflor e triflossistrobina sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza attiva clormequat sono stati fissati LMR provvisori nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento.

(2) Per quanto riguarda l'acequinocil, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti per le fragole a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda il clormequat, è stata presentata una domanda simile per l'avena. Per quanto riguarda il metalaxil-M, è stata presentata una domanda simile per il miele e altri prodotti dell'apicoltura. Per quanto riguarda il piraclostrobin, è stata presentata una domanda simile per il mais dolce. Per quanto riguarda il sulfoxaflor, è stata presentata una domanda simile per i gombi, la dolcetta/valerianella/gallinella, la scarola/indivia a foglie larghe, il crescione e altri germogli e gemme, la barbarea, la rucola, la senape juncea, i prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), la portulaca/porcellana, le bietole da foglia e da costa, il crescione acquatico, il cerfoglio, l'erba cipollina, il prezzemolo, la salvia, il rosmarino, il timo, il basilico e i fiori commestibili, le foglie di alloro/lauro e il dragoncello. Per quanto riguarda la triflossistrobina, è stata presentata una domanda simile per le olive da tavola, le olive da olio, i sedani, i carciofi, i porri, le infusioni di erbe da fiori, le infusioni di erbe da foglie ed erbe e i semi.

(3) Inoltre, per quanto riguarda la triflossistrobina nei semi di lino, è stata presentata una domanda relativa alla tolleranza all'importazione a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 sulla base di un uso di tale sostanza attiva in Canada.

(4) In conformità agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 396/2005, tutte queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. La Commissione ha trasmesso le domande, le relazioni di valutazione e i relativi fascicoli all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).

([1]) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj.